

dall'art. 29 del Regolamento Interno, ma raccoglie, in unico testo, le norme relative ai comportamenti rilevanti, alle sanzioni ed al procedimento disciplinare previste dall'ordinamento degli Organi Speciali di giurisdizione tributaria e quelle sul procedimento disciplinare per i magistrati ordinari, applicabili in base al rinvio recettizio dell'art. 16, settimo comma, D.Lgs. n. 545/92. La generale cognizione di queste ultime è particolarmente importante, dal momento che prevedono i termini di decadenza dell'azione disciplinare, le ipotesi di sospensione facoltativa e quelle di sospensione obbligatoria dall'incarico di giudice tributario, gli effetti disciplinari dei giudicati penali, i casi di estinzione del procedimento disciplinare e quelli di revisione del provvedimento disciplinare, nonché regolano i rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile e penale. Va segnalato che si è ritenuta compatibile la previsione dell'art. 19, terzo comma, del R.D.L. n. 511/1946, per cui il Consiglio può respingere le dimissioni, che in genere comportano l'estinzione del procedimento disciplinare, quando all'incolpato è contestato un fatto che può comportare la sanzione della rimozione dall'incarico.

4.3 – I comportamenti contestati nei procedimenti disciplinari sopraindicati concernono ritardi nel deposito delle decisioni, l'adozione di provvedimenti di amministrazione della giurisdizione che hanno inciso sul corretto funzionamento della Commissione, condanne non definitive nelle ipotesi o per i delitti previsti dall'art. 14 del Regolamento disciplinare che comportano la sospensione obbligatoria dall'incarico, comportamenti non corretti nei confronti di altri componenti della Commissione di appartenenza o del personale di Segreteria.

4.4 – Come si è detto, il Consiglio, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento Interno, ha informato i titolari dell'azione disciplinare quando ha avuto notizia di “fatti anche astrattamente suscettibili di valutazione in sede disciplinare”. Vi è, però, da segnalare che non sempre le valutazioni dei titolari dell'azione disciplinare sono tempestive – come, invece, dovrebbe essere – tenuto conto dei termini di decadenza dell'azione disciplinare.

4.5 – Sotto questo profilo, risulta auspicabile e necessaria l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito Ufficio, come era stato previsto in alcuni incontri con il Segretario Generale De Joanna, che da un lato assicuri un concreto esercizio dell'alta sorveglianza sulle Commissioni Tributarie – che la legge attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri – e dall'altro sopperisca ad inerzie o non corrette valutazioni dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali. Si è, infatti, anche verificato che il Consiglio abbia informato i titolari dell'azione disciplinare del rinvio a

giudizio penale di un giudice tributario per fatti relativi all'attività professionale di dottore commercialista e che il Presidente della Commissione Tributaria Regionale competente abbia ritenuto necessario attendere l'esito del giudizio di primo grado prima di qualsiasi iniziativa.

4.6 – Il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha promosso tre dei procedimenti disciplinari aperti, garantisce un controllo “esterno” sui comportamenti dei giudici tributari ed assicura, con l'alta sorveglianza, un raccordo istituzionale importante che connota l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tributaria come garanzia istituzionale della funzione giurisdizionale, escludendo separatezze corporative o isolamenti istituzionali.

## 5 – *L'attività regolamentare e consultiva*

5.1 – Accade sempre più di frequente che il Consiglio disciplini con previsioni di carattere generale interi settori della propria attività ovvero interi aspetti della istituzione giudiziaria tributaria, così come, con altrettanta frequenza, emetta deliberazioni di carattere generale su specifici problemi dell'ordinamento dei giudici tributari.

Tali provvedimenti, definiti “risoluzioni” sono adottati ex art. 15 del Regolamento Interno ed hanno consentito al Consiglio di operare una rilevante razionalizzazione della propria attività nella prospettiva di rendere sempre più affidabile il concreto esercizio dei propri poteri.

Con le risoluzioni, cioè, si è per lo più tentato di stabilire linee generali di comportamento capaci di eliminare il pericolo di formazione di deliberazioni contraddittorie ed orientate in modo da realizzare favoritismi.

Il Consiglio, proseguendo, quindi, nella linea già evidenziata con la precedente relazione, ha ulteriormente precisato i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei Collegi giudicanti, nonché quelli per la ripartizione dei ricorsi per una corretta e concreta attuazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

5.2 – Tra le altre risoluzioni – oltre a quelle già indicate relative al modello della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i giudici tributari devono rendere in ordine alla sussistenza o meno di situazioni di incompatibilità ed alla pubblicazione anticipata delle vacanze nei posti di Presidente di Commissione Tributaria Regionale e Provinciale – vanno ricordate quella (n. 5 del 12.10.1999) con la quale sono state fissate modalità di comunicazione delle delibere concernenti l'apertura del procedimento di decadenza e di quello disciplinare o comunque attività istruttoria in modo da assicurare la tutela della